



COMUNE DI PIATEDA
(Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2020 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2023

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Organizzazione del servizio	3
Articolo 3 – Utenti del servizio e fermate	4
Articolo 4 – Trasporto diversamente abili	4
Articolo 5 – Accompagnamento sugli scuolabus.....	4
Articolo 6 – Modalità di utilizzo del servizio – Comportamento a bordo.....	4
Articolo 7 – Presentazione della domanda di accesso al servizio.....	4
Articolo 8 – Rinuncia al servizio	5
Articolo 9 – Dichiarazione dei genitori	5
Articolo 10 – Determinazione delle tariffe e pagamento del servizio	6
Articolo 11 – Assicurazione	7
Articolo 12 – Ricorsi	7
Articolo 13 – Verifiche funzionalità del servizio - Reclami.....	7
Articolo 14 – Dati personali	7
Articolo 15 – Rinvio alla normativa vigente. Disposizioni finali	7

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del servizio di trasporto scolastico da parte degli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Piateda e degli alunni delle scuole secondaria di 1° grado e di 2° grado (fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico).
2. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso degli alunni al sistema scolastico e formativo.
3. Sono escluse da tale servizio le scuole dell'infanzia e primaria frequentate da alunni residenti ma aventi sede in altro Comune.

Art. 2 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è assicurato dal Comune in conformità alle normative vigenti in materia, salvaguardando i principi di economicità, efficacia ed efficienza.
2. Il servizio viene organizzato annualmente, mediante affidamento in appalto a ditte esterne esclusivamente all'inizio e al termine delle lezioni, secondo il calendario scolastico stabilito annualmente dal Ministro della Pubblica Istruzione, dalla Regione e dagli Organismi Scolastici, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani, tenuto conto dell'orario di funzionamento dei plessi.
3. L'ufficio Istruzione del Comune elabora in collaborazione con le ditte appaltatrici del servizio rivolto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Piateda, il piano annuale per il servizio di trasporto scolastico, che contiene:
 - l'individuazione delle fermate;
 - l'indicazione degli orari dei percorsi;
 - l'elenco degli utenti.
4. Il piano viene redatto tenendo conto delle richieste pervenute dalle famiglie degli utenti, delle risorse disponibili, delle condizioni oggettivamente più disagiate e della maggior sicurezza possibile. Inoltre, il piano viene predisposto con criteri tali da realizzare i percorsi meno dispersivi e più diretti per il raggiungimento delle sedi scolastiche.
5. Il servizio di trasporto scolastico per i ragazzi iscritti alle Scuole Secondarie di primo grado e di 2° grado fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico viene svolto prioritariamente attraverso l'utilizzo di mezzi di linea ordinaria.
In quelle situazioni in cui il servizio pubblico di linea non sia adeguato alle obiettive necessità dello studente, l'Amministrazione Comunale si riserva di intervenire direttamente, garantendo il servizio di trasporto, nei limiti delle disponibilità dei posti e compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.
6. L'amministrazione Comunale si riserva inoltre la possibilità di valutare i singoli casi, individuando soluzioni alternative per la salvaguardia del diritto dell'utenza qualora ricorrano situazioni di evidente antieconomicità o di difficoltà organizzativa nell'erogazione del servizio ordinario.
7. Potrebbe non essere assicurato il normale svolgimento del servizio in caso di:
 - ingressi o uscite scolastiche modificate per assemblee sindacali o scioperi del personale;
 - partecipazioni ad assemblee sindacali o scioperi da parte degli autisti;
 - improvvise ed abbondanti nevicite, formazione di ghiaccio sulle strade, eventi calamitosi o straordinari imprevisi e imprevedibili.

Art. 3 – UTENTI DEL SERVIZIO E FERMATE

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è rivolto agli alunni residenti frequentanti le scuole dell'infanzia e primaria del Comune di Piateda nonché secondaria di 1° grado e di 2° grado statali e/o paritarie del territorio provinciale per la durata dell'obbligo scolastico.
2. Al Servizio di Trasporto Scolastico possono essere ammessi anche alunni, che risiedano in zone immediatamente limitrofe ai confini comunali, e frequentano le scuole dell'infanzia e primaria di Piateda, purché sia possibile individuare la fermata nel territorio del Comune di Piateda.
3. Gli autisti sono autorizzati a compiere solo le fermate concordate e non è possibile per loro effettuare fermate aggiuntive, attenendosi al Piano Annuale di Trasporto Scolastico definito.

ART 4 – TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI

1. Il servizio di trasporto per gli alunni diversamente abili frequentanti le Scuole dell'Infanzia, Primarie, Secondarie di primo grado e Secondarie di secondo grado del territorio è effettuato direttamente con mezzi autorizzati allo scopo o attraverso l'utilizzo degli automezzi della ditta affidataria del servizio.

In questo ultimo caso il servizio di accompagnamento è garantito previa certificazione delle competenti autorità sanitarie (ATS). Il servizio può tuttavia essere assicurato anche mediante l'erogazione di un contributo alla famiglia, nel caso la stessa possa provvedere autonomamente.

ART. 5 – ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento è obbligatoriamente garantito solo per i bambini della Scuola dell'Infanzia ex art. 2 D.M. 31.01.1997. L'accompagnatore dovrà vigilare sui bambini loro affidati. Cureranno le operazioni di salita e discesa, la loro consegna alla scuola di appartenenza e la loro riconsegna ai genitori o loro delegati.

ART. 6 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL SERVIZIO – COMPORAMENTO A BORDO

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento sono tenuti ad un comportamento civile ed educato. Durante la permanenza sugli automezzi gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'Amministrazione Comunale adotta nei confronti della famiglia i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - ammonizione scritta;
 - sospensione dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.

Art. 7 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Il Servizio viene erogato all'utenza previa domanda di iscrizione e contestuale accettazione delle condizioni generali alle quali il Servizio medesimo è assoggettato. Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente tramite compilazione di apposito modulo on line, accedendo dalla Home Page del sito istituzionale

dell'ente, entro il termine fissato dal Responsabile del Servizio, reso noto mediante informativa pubblicata sui canali informatici e di comunicazione dell'Ente.

2. Scaduti i termini per iscrivere i propri figli al trasporto scolastico, è facoltà del Comune prevedere il pagamento di 10 euro per la tardiva iscrizione.
3. La richiesta deve essere presentata ogni anno e si intende valevole per tutta la durata dell'anno scolastico.
4. I nuovi iscritti alle scuole del territorio comunale, (per esempio: trasferimento da altre scuole, immigrazione dall'estero) prima di fruire del servizio di trasporto dovranno presentare obbligatoriamente la richiesta all'Ufficio Istruzione.
5. Solitamente sono ammesse al servizio trasporto scolastico tutte le famiglie di alunni e di studenti che ne fanno richiesta.
6. Le iscrizioni al servizio scolastico dei bambini frequentanti la scuole dell'infanzia e primaria presentate oltre il termine o nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con la disponibilità di posti sull'automezzo.
7. La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro 10 giorni.
8. Sul sito del Comune al link www.comune.piateda.so.it alla voce "Amministrazione trasparente" "Disposizioni generali" – "Atti generali" – "Atti amministrativi generali" è possibile reperire il Regolamento del servizio trasporto scolastico e con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, la famiglia si impegna a rispettare il regolamento e ad accettare tutte le condizioni economiche e le modalità di pagamento ivi contenute.

Art. 8 – RINUNCIA AL SERVIZIO

1. L'utente che, per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenda più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Istruzione utilizzando i moduli predisposti secondo le modalità stabilite annualmente.
2. Con la rinuncia al servizio, l'Ufficio provvede al ricalcolo del contributo dovuto dall'utente, con riferimento alla data di presentazione della rinuncia
3. La mancata presentazione della rinuncia scritta al servizio di trasporto scolastico comporterà all'utente l'obbligo al pagamento del contributo spettante per l'intero anno scolastico.

Art. 9 – DICHIARAZIONE DEI GENITORI

1. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla sottoscrizione da parte del genitore (o di chi ne fa legalmente le veci) di una dichiarazione in cui:
 - si obbliga ad accompagnare e ritirare alla fermata indicata negli orari stabiliti, il minore personalmente o a mezzo di altro adulto delegato;
 - inoltre si impegna a richiamare il minore affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità.
 - Inoltre dichiara di accettare che qualora venisse a mancare anche solo una delle condizioni di cui sopra, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di sospendere il servizio di trasporto scolastico casa-scuola-casa erogato al minore per tutto il tempo ritenuto necessario a suo insindacabile giudizio e comunque fino all'assicurazione del ripristino delle condizioni di cui sopra, senza pretesa alcuna di rimborso, anche parziale, del costo dell'abbonamento al servizio di trasporto scolastico.

ART. 10 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento può stabilire annualmente prima dell'inizio dell'anno scolastico una tariffa o una quota annua di contribuzione da richiedere alle famiglie degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. In mancanza di provvedimento annuale di Giunta di determinazione delle tariffe, restano vigenti le disposizioni immediatamente precedenti.
2. Nella determinazione delle tariffe la Giunta comunale ha facoltà di prevedere:
 - tariffe fisse mensili/annuali;
 - possibilità di introdurre una quota di iscrizione annuale al servizio, che sarà in ogni caso dovuta per intero e addebitata agli utenti, esclusi gli esenti, al momento dell'iscrizione al servizio (in questo caso, una eventuale disdetta del servizio non dà diritto al rimborso della quota versata);
 - possibilità di calcolare la quota mensile di settembre e giugno al 50% della tariffa mensile
 - possibilità di calcolare la quota per le famiglie con 2 o più figli iscritti al servizio;
 - possibilità di introdurre modulazioni tariffarie individuando le fasce I.S.E.E..
3. Nel caso in cui vengano individuate le fasce I.S.E.E. le agevolazioni tariffarie hanno efficacia limitatamente a ciascun anno scolastico.
4. Gli utenti del servizio che intendano accedere alle agevolazioni devono allegare l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità al momento della presentazione della domanda durante la procedura di iscrizione on line.
5. Le attestazioni I.S.E.E. pervenute oltre il termine ultimo stabilito per l'iscrizione, qualora venissero accolte, saranno valide a partire dal mese successivo la data di protocollazione.
6. L'Amministrazione comunale ha comunque la facoltà di aggiornare annualmente le tariffe sulla base dell'indicizzazione dei prezzi al consumo delle famiglie desunte dall'ISTAT.
7. Per gli studenti che frequenteranno Istituti Secondari di secondo grado non presenti sul territorio provinciale l'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di stabilire un rimborso degli abbonamenti stabilendo l'entità in sede di approvazione delle tariffe e delle modalità di compartecipazione del servizio.
8. La bollettazione viene effettuata in due rate secondo le modalità ed i tempi stabiliti per l'anno scolastico di competenza dall'Ufficio Istruzione e il loro pagamento deve essere effettuato entro il 10 del mese successivo.
9. Non si prevedono riduzioni tariffarie in caso di fruizione del servizio per la sola corsa di andata o di ritorno, per le assenze o per l'utilizzo limitato ad alcuni giorni della settimana.
10. Nel mese di agosto, l'ufficio istruzione provvede al controllo finale dei pagamenti e, per i casi di morosità, emette il sollecito di pagamento.
11. Qualora la morosità persista oltre il termine fissato nel sollecito di pagamento, si procederà d'ufficio all'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva del debito e delle corrispondenti maggiorazioni (rivalutazione monetaria, interessi moratori).
12. Sono comunque esenti dal pagamento gli alunni diversamente abili.
13. E' possibile inoltre fare richiesta di agevolazioni tariffarie anche nei casi di minori in affidamento familiare. L'art. 3 del D.P.R. 5/12/2013, n. 159 al comma 4, dispone "Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'art. 2 L.

184/83 è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.”

14. A tal fine è necessario allegare alla richiesta copia del decreto di affido e/o relazione sociale redatta dall'ufficio competente oltre all'I.S.E.E. che a seconda della scelta della famiglia può essere quello del minore come nucleo a se stante oppure quello del nucleo della famiglia affidataria.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori, siano coperti da idonea polizza assicurativa

ART. 12 – RICORSI

1. Avverso le decisioni assunte dall'Amministrazione Comunale in applicazione del presente regolamento è ammessa opposizione scritta. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30gg. dalla comunicazione della decisione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al Sindaco ed essere debitamente motivato. In ordine a tali ricorsi l'ufficio Istruzione effettuerà una istruttoria comprendente i necessari accertamenti. Su tali ricorsi verrà emessa apposita determinazione del Responsabile che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto del ricorso stesso.

ART. 13 – VERIFICHE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza ed efficacia del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente. I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ufficio Istruzione che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla presentazione dell'istanza.

ART. 14 – DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE DI PIATEDA.

ART. 15 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.